**CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (L. 104/1992) RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO**

**TRA**

**IL COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO**, con sede a Castel Sant’Angelo in Via Nazionale I n. 70, cap 02010, Partita IVA 00109350579, nella persona del Responsabile del 1° Settore Luigi Taddei, nato a Roma il 23/06/1954

**E**

**La Cooperativa Odissea**, con sede in Via Placidi n. 18, Frazione Piedimordenti – Borbona (RI), C.F. 01016850578, nella persona del Rappresentante Legale Di Placido Annamaria, nata a Rieti il 12/07/1982.

**PREMESSO CHE:**

* L’Amministrazione Comunale di Castel Sant’Angelo ha tra i propri compiti istituzionali quello di garantire l’assistenza agli alunni diversamente abili (L. 104/1992);
* Considerato che sono residenti nel Comune di Castel Sant’Angelo n. 3 minori, di cui n. 1 minore frequentante la scuola primaria e n. 2 minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado, individuati dalle istituzioni scolastiche e dall’Assistente Sociale del Comune, in favore dei quali è stata segnalata la necessità di supporto attraverso l’attivazione servizi di assistenza ed educativi a carico del Comune;
* Preso, altresì, atto della necessità di realizzare un servizio di vigilanza ed accompagnamento per il trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Antrodoco;
* Visto l’art. 13 della L. 104/92 il quale sancisce il diritto all’integrazione scolastica della persona diversamente abile nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici;
* Visto il D.P.R. n. 616/77 e s.m. e i.;
* Vista la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e successive modificazioni;
* Considerato che l’art. 4 della L.R. n. 29/92 al comma 1 prevede che le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio sono esercitate dai Comuni in collaborazione con gli organi collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive competenze, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione;
* Visto in particolare l’art. n. 10, comma 1, lettera d) della L.R. 29/1992 il quale recita che il servizio di trasporto deve essere attuato in favore degli alunni appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge;
* Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 62 del 05/04/2018 ad oggetto “Erogazione servizi educativi in favore di minori diversamente abili (L. 104/1992) residenti nel Comune di Castel Sant’Angelo. Impegno di spesa Cooperativa Odissea”;
* Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 159 del 28/12/2019 ad oggetto “Integrazione determina del Responsabile del 1° Settore n. 62 del 05/04/2018 per servizi in favore di minori diversamente abili (L. 104/1992) residenti nel Comune di Castel Sant’Angelo”;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

Il Comune di Castel Sant’Angelo affida alla Cooperativa Odissea l’esecuzione dei seguenti servizi:

1) servizi di assistenza ed educativi in favore di n. 3 minori residenti nel Comune di Castel Sant’Angelo individuati dalle istituzioni scolastiche di competenza e dall’Assistente Sociale del Comune, di cui n. 1 minore frequentante la scuola primaria e n. 2 minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado, per il periodo febbraio – maggio 2019, al prezzo orario di € 17,85, IVA compresa al 5%, per complessive n. 252 ore e per un importo complessivo della spesa pari ad € 4.498,20, IVA compresa al 5%.

Gli operatori addetti avranno in ogni caso la funzione di assistere e sostenere mediante l’attivazione di servizi educativi i minori in orario scolastico e/o extrascolastico, in tutti i processi di integrazione e di apprendimento.

2) servizio di vigilanza ed accompagnamento durante il servizio di trasporto scuolabus fino alle scuole di competenza degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di primo grado residenti nel Comune di Castel Sant’Angelo, per il periodo febbraio – maggio 2019, al prezzo orario di € 17,85, IVA compresa al 5%, per complessive n. 82 ore e per un importo complessivo della spesa pari ad € 1.463,70, IVA compresa al 5%.

L’articolazione dei predetti servizi verrà concordata con l’Assistente Sociale del Comune, compatibilmente con quelle che sono le esigenze delle istituzioni scolastiche, delle famiglie interessate e delle modalità di svolgimento del servizio di trasporto scuolabus.

**ARTICOLO 2**

La Cooperativa Odissea procederà a sospendere il servizio in caso di assenza degli alunni da scuola.

**ARTICOLO 3**

L’attività di cui trattasi verrà svolta per un massimo di n. 36 ore a settimana complessive e per un massimo n. 7 ore settimanali per minore da un operatore e la Cooperativa Odissea dovrà fornire al Comune di Castel Sant’Angelo una relazione su quanto svolto entro il 15/06/2019.

**ARTICOLO 4**

La Cooperativa Odissea dichiara di assumere gli oneri diretti relativi alle assicurazioni per gli infortuni e la responsabilità civile verso cose o terzi in itinere e sul lavoro, in relazione alla realizzazione della attività di cui alla presente convenzione.

**ARTICOLO 5**

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa presentazione di regolare fattura.

**ARTICOLO 6**

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute nel presente disciplinare comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

**ARTICOLO 7**

La Cooperativa Odissea presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse a tutte le attività inerenti alla presente convenzione.

**ARTICOLO 8**

Il Comune di Castel Sant’Angelo si riserva la facoltà, in ogni momento, di risolvere l’affidamento per grave e reiterata inosservanza delle clausole convenzionali, per scarsità di rendimento e per gravi violazioni di rendimento nel servizio, debitamente contestate. In tal caso verrà corrisposto alla Cooperativa Odissea l’importo dovuto per il servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

**ARTICOLO 9**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla legislazione vigente ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabile.

**ARTICOLO 10**

La presente convenzione, avente valore di scrittura privata, verrà registrata solo in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castel Sant’Angelo, lì ………………………..

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE PER LA COOPERATIVA ODISSEA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Luigi Taddei) (Anna Maria Di Placido)